



**Ministero
dell'Economia e delle
Finanze**



**INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REGIONE PIEMONTE**

**ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA
DELLE RISORSE E DELLE LOCALITA' TERMALI**

Roma,

200_

INDICE

- Articolo 1 - Recepimento delle premesse
Articolo 2 - Finalità, obiettivi e sistemi infrastrutturali oggetto dell'Accordo
Articolo 3 - Impegni dei sottoscrittori dell'Accordo
Articolo 4 - Flusso informativo
Articolo 5 - Copertura finanziaria
Articolo 6 - Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo
Articolo 7 - Soggetto responsabile della realizzazione del singolo intervento
Articolo 8 - Procedimento di conciliazione o definizione di conflitti
Articolo 9 - Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi e inadempienze
Articolo 10 - Disposizioni generali

PREMESSE

- VISTO l'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, che detta la disciplina della programmazione negoziata;
- VISTA in particolare la lettera c) dello stesso comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell'Accordo di programma quadro, quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all'attuazione di una Intesa Istituzionale di Programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l'Accordo di programma quadro deve contenere;
- VISTA la delibera CIPE 21 marzo 1997 concernente la disciplina della programmazione negoziata e, in particolare, il punto 1 sull'Intesa Istituzionale di Programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di programma quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti subregionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c) comma 203 dell'articolo 2 della legge n. 662/1996;
- VISTA la delibera CIPE 21 aprile 1999 concernente l'integrazione dei componenti dei Comitati previsti al punto d) dell'art. 1.3 della precedente delibera CIPE del 21 marzo 1997;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni concernente: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni";
- VISTA la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, concernente "Legge quadro in materia di lavori pubblici";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: "Regolamento concernente semplificazione e accelerazione della procedura di spesa e contabile";

- VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";
- VISTO l'art. 15, comma 4, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l'articolo 2, comma 203, lett. b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'articolo 10 comma 5 del DPR 20 aprile 1994 n. 367;
- VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1999, n. 554, "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni";
- VISTA la deliberazione CIPE del 15 febbraio 2000, n. 14, recante "Riparto risorse aree depresse 2000-2002 legge finanziaria 2000 (tab. d)";
- VISTA la delibera CIPE 25 maggio 2000, n. 44, "Accordi di programma quadro. Gestione degli interventi mediante applicazione informatica";
- VISTA la delibera CIPE del 4 agosto 2000, n. 84, "Legge 488/99: riparto e finalizzazione di quote di cui al punto 1 (Attività produttive) e delle risorse di cui al punto 3 (Infrastrutture) della delibera CIPE n.14/2000", nell'ambito della quale, relativamente alle risorse destinate alle infrastrutture, è stabilito che:
- a) le risorse sono attribuite alle Intese Istituzionali di Programma, da finalizzare nell'ambito di Accordi di programma quadro tra le singole Regioni e le Amministrazioni centrali;
 - b) le suddette risorse, in conformità ai contenuti della delibera CIPE del 15 febbraio 2000, n. 14/2000, sono finalizzate prioritariamente ad interventi infrastrutturali tra i quali sono ricompresi, tra gli altri, quelli relativi alla mobilità sostenibile;
 - c) la quota di risorse finanziarie attribuite alla Regione Piemonte ammonta a complessivi 58,263 milioni di euro, pari a 112,813 miliardi di lire;
- VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi dell'ordinamento degli enti locali";
- VISTA la delibera CIPE del 21 dicembre 2000, n. 138, "Riparto risorse aree depresse per il triennio 2001/2003", nell'ambito della quale, relativamente alle risorse della stessa destinate alle infrastrutture, è stabilito che:
- a) si confermano per il triennio 2001/2003 gli indirizzi indicati dalla delibera CIPE n. 84/00 per la finalizzazione prioritaria degli interventi infrastrutturali;
 - b) la quota di risorse finanziarie attribuite alla Regione Piemonte ammonta a complessivi 58,263 milioni di euro, pari a 112,813 miliardi di lire;

VISTA l'Intesa Istituzionale di Programma tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Piemonte, approvata dal CIPE il 17 marzo 2000 e sottoscritta il 22 marzo 2000;

CONSIDERATO che la suddetta Intesa Istituzionale ha individuato i programmi di intervento nei settori di interesse comune, da attuarsi prioritariamente attraverso la stipula di Accordi di Programma Quadro e ha dettato i criteri, i tempi ed i modi per la sottoscrizione degli accordi stessi;

VISTA la deliberazione n. 1-6612 del 9/7/2002 con la quale la Giunta Regionale del Piemonte ha individuato nell'ambito della propria programmazione le azioni finalizzate alla valorizzazione delle risorse termali regionali;

CONSIDERATO che il Doc.U.P. 2000-2006 ob.2 e il relativo Complemento di programmazione comprendono una linea di intervento finalizzata allo "Sviluppo del sistema dei prodotti turistici e termali" (Linea 2.5b) nel cui ambito di attuazione è prevista una specifica azione finalizzata al sostegno, mediante cofinanziamento U.E.-Stato-Regione, delle iniziative realizzate dagli Enti Locali (nonché anche da Enti Pubblici, Associazioni senza scopo di lucro e Società a prevalente capitale pubblico) per la valorizzazione e la fruizione turistica delle risorse termali;

CONSIDERATO che la Regione Piemonte ha sottoscritto specifiche iniziative di programmazione operativa in tale settore, quali l'Accordo di programma promosso dalla Regione e siglato nel 1997 per il rilancio del polo termale di Acqui Terme;

VISTA la deliberazione del GG MM AA della Giunta Regionale del Piemonte che approva il presente Accordo di Programma Quadro;

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- la Regione Piemonte;

STIPULANO IL SEGUENTE

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLE RISORSE E DELLE LOCALITA' TERMALI

Articolo 1 Recepimento delle premesse

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente Accordo di Programma Quadro.

Articolo 2 - Finalità, obiettivi e sistemi infrastrutturali oggetto dell'Accordo

1. Il presente Accordo di Programma Quadro, di seguito denominato Accordo, costituisce strumento attuativo dell'Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta il 22 marzo 2000 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della

Regione Piemonte. Esso è finalizzato alla valorizzazione turistica ed alla migliore fruizione delle risorse e delle località termali ubicate nel territorio regionale, in coerenza con i documenti di programmazione regionale e specificatamente del Doc.U.P. 2000-2006 e del relativo Complemento di programmazione, che comprende una specifica azione finalizzata al sostegno per la valorizzazione delle risorse termali. Il tutto come meglio riportato nella Relazione tecnica allegata al presente Accordo (Allegato 1).

2. Obiettivo del presente Accordo è di valorizzare il sistema termale regionale, anche mediante opere di completamento di centri termali, di riqualificazione territoriale ed urbane, ai fini di una più efficiente fruizione delle risorse termali, nonché di creazione di infrastrutture idriche e viarie connesse all'ubicazione dei centri stessi..
3. L'Accordo è costituito da n. 4 interventi dettagliatamente illustrati nelle schede-intervento di cui all'Allegato 2, che forniscono l'indicazione relativa ai soggetti sottoscrittori, ai soggetti attuatori, al soggetto responsabile dell'intervento, ai contenuti progettuali, al costo complessivo, al fabbisogno finanziario e alla sua articolazione nel tempo, con individuazione delle relative fonti di copertura, all'impegno finanziario di ciascun soggetto, ai tempi di attuazione, ed alle procedure tecnico/amministrative necessarie per l'attuazione degli interventi, con l'eventuale individuazione di termini ridotti.

Articolo 3 - Impegni dei sottoscrittori dell'Accordo

1. Le parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, a:
 - a) rispettare i termini concordati e indicati nelle schede di cui all'allegato 2 al presente Accordo;
 - b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso, in particolare, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
 - c) procedere con periodicità semestrale alla verifica dell'Accordo e, se necessario, a proporre, per il tramite del soggetto responsabile di cui all'articolo 7, gli eventuali aggiornamenti al Comitato paritetico di attuazione di cui all'Intesa Istituzionale di Programma;
 - d) attivare e utilizzare tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
 - e) rimuovere ogni ostacolo procedurale agli stessi imputabile in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza, le misure adottate dal Comitato istituzionale di gestione ai sensi dell'articolo 10.

Articolo 4 - Flusso informativo

1. I sottoscrittori si impegnano a dar vita ad un flusso informativo sistematico e costante al fine di consolidare un processo stabile di concertazione e condivisione

dei reciproci programmi di attività relativamente all'ambito territoriale della Regione. Lo scambio di informazioni avverrà in coincidenza con il monitoraggio di cui al successivo articolo 7.

Articolo 5 - Copertura finanziaria

1. Il costo complessivo del presente Accordo di programma quadro ammonta ad euro 11.918.000,00. Le risorse finanziarie a carico dello Stato ammontano ad euro 9.534.000,00 e derivano dalle assegnazioni disposte a favore della Regione Piemonte con la delibera n. 84/2000. Le risorse a carico degli Enti locali ammontano ad euro 2.384.000,00.
2. La copertura finanziaria degli interventi contemplati nel presente Accordo risulta quindi la seguente:

FONTI	Valori in euro
Delibera Cipe n. 84/2000	9.534.000,00
Totale STATO	9.534.000,00
Bilanci comunali	2.384.000,00
Totale ENTI LOCALI	2.384.000,00
TOTALE	11.918.000,00

3. La copertura finanziaria di ciascun intervento è riportata nella Tabella n. 1 della Relazione tecnica.
4. Il trasferimento delle risorse finanziarie statali previste per gli anni fino al 2003, pari aeuro verrà disposto nei confronti della Regione Piemonte in un'unica soluzione, entro 120 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo.
5. Il trasferimento delle risorse finanziarie statali previste per l'anno 2004, pari a..... euro verrà disposto nei confronti della Regione Piemonte in un'unica soluzione, entro 120 giorni dalla data di trasmissione al Servizio competente del Ministero dell'economia e delle Finanze della secondo rapporto di monitoraggio di cui al successivo art.7.
6. La gestione finanziaria degli interventi può attuarsi secondo le procedure e le modalità previste dagli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modificazioni.
7. Le eventuali economie derivanti dalla realizzazione degli interventi previsti dal presente Accordo sono riprogrammate con le modalità previste dall'articolo 8, comma 2, dell'Intesa istituzionale di programma.
8. Nel caso in cui, a seguito del completamento dell'iter progettuale e autorizzativo, il costo totale degli stessi sia maggiore di quello indicato nel precedente comma 1 e non sia possibile assicurarne la copertura mediante utilizzo di economie di spesa o ribassi d'asta, la Regione Piemonte si farà carico del maggior onere.
9. Nel caso in cui, per ragioni sopravvenute, uno o più degli interventi previsti dal

presente Accordo non siano realizzabili, si applicano le disposizioni concernenti la riprogrammazione, revoca o rimodulazione degli interventi, di cui all'articolo 9 dell'Intesa istituzionale di programma.

Articolo 6 - Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo le parti individuano quale soggetto responsabile dell'attuazione il Dr. Gaudenzio De Paoli, responsabile della Direzione Turismo Sport Parchi della Regione Piemonte.
2. Il soggetto responsabile ha il compito di:
 - a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
 - b) coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricadenti nell'Accordo, attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
 - c) promuovere, in via autonoma o su richiesta dei responsabili dei singoli interventi, le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni da parte dei soggetti sottoscrittori;
 - d) garantire il coordinamento dell'attività di monitoraggio semestrale da parte dei responsabili degli interventi sullo stato di avanzamento dell'Accordo trasmettendo al Comitato paritetico di attuazione le schede di monitoraggio relative a ciascun intervento, predisposte ai sensi della Delibera Cipe n. 44/2000 e 76/02; le schede saranno accompagnate da una relazione che conterrà l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo o tecnico che si frapponga alla realizzazione degli interventi, l'eventuale proposta di iniziative correttive da assumere al fine di superare l'ostacolo;
 - e) presentare al Comitato paritetico di attuazione una relazione semestrale sullo stato di attuazione dell'Accordo evidenziando i risultati e le azioni di verifica svolte. Nella relazione sono, tra l'altro, individuati i progetti non attivabili o non completabili ed è conseguentemente dichiarata la disponibilità delle risorse non utilizzate ai fini dell'assunzione di eventuali iniziative correttive o di riprogrammazione, revoca e/o rimodulazione degli interventi.
 - f) assegnare, in caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, al soggetto inadempiente un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnala l'inadempienza al Comitato paritetico di attuazione, il quale provvede ad individuare l'autorità competente ad esercitare i poteri sostitutivi.
 - g) esperire tempestivamente, relativamente a controversie che insorgano tra i soggetti sottoscrittori, un primo tentativo di conciliazione; segnalare al Comitato paritetico di attuazione, nel caso di mancata composizione, le controversie suddette per l'avvio dei relativi procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti secondo le modalità previste dall'articolo 8.

Articolo 7 - Soggetto responsabile della realizzazione del singolo intervento

1. Ai fini della realizzazione degli interventi oggetto del presente Accordo e del relativo monitoraggio, le parti individuano quale soggetto responsabile dei singoli interventi il responsabile del procedimento che, ad integrazione delle funzioni previste dall'art.8 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554, ha il compito di:
 - a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al Project Management;
 - b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
 - c) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti e segnalando al responsabile dell'Accordo gli eventuali ritardi od ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano o impediscono l'attuazione;
 - d) aggiornare, con cadenza semestrale, la scheda di monitoraggio dell'intervento, comprensiva di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, e trasmetterla al responsabile dell'Accordo, unitamente ad una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguenti e le azioni di verifica svolte, l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive, l'individuazione degli interventi non più attivabili o non completabili e la conseguente disponibilità di risorse non utilizzate, ai fini dell'assunzione di eventuali iniziative correttive, di revoca o rimodulazione degli interventi;
 - e) fornire al responsabile dell'attuazione dell'Accordo ogni altra informazione necessaria, utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento.

Articolo 8 - Procedimento di conciliazione o definizione di conflitti

1. Il soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo, in caso di contrasti in ordine all'interpretazione o all'esecuzione delle obbligazioni previste nell'Accordo medesimo, su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia o anche d'ufficio, invita le parti interessate a rappresentare le rispettive posizioni per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.
2. Qualora si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'accordo raggiunto.
3. Qualora le controversie permangano, la questione è rimessa al Comitato istituzionale di gestione, che opera, comunque, nei limiti di quanto previsto al comma 7, dell'articolo 9.
4. Gli eventuali conflitti insorti tra soggetto attuatore ed impresa che realizza l'intervento sono composti così come previsto dal contratto di appalto.

Articolo 9 - Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi e inadempienze

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente.
2. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
3. Nel caso di ritardi, inerzie o inadempimenti, il soggetto responsabile dell'Accordo invita il soggetto sottoscrittore, al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento sono imputabili, ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato.
4. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato, al soggetto responsabile dell'Accordo le iniziative assunte ed i risultati conseguiti.
5. In caso di ulteriore inottemperanza, o di mancato adeguamento alle modalità operative prescritte, il soggetto responsabile dell'Accordo invia gli atti, con motivata relazione, al Comitato paritetico di attuazione formulando, se del caso, una proposta circa le misure da adottare in via sostitutiva.
6. Il Comitato paritetico di attuazione propone al Comitato istituzionale di gestione le misure da adottare in relazione all'inottemperanza segnalata.
7. Il Comitato istituzionale di gestione può adottare le misure individuate dal Comitato paritetico di attuazione o le altre che ritenesse più opportune per risolvere le inottemperanze prospettate, nel rispetto delle normative vigenti per gli organismi coinvolti, ivi compresa la modifica o la ridefinizione degli interventi previsti nel presente accordo e la riprogrammazione delle relative risorse.

Articolo 10 - Disposizioni generali

1. Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori.
2. L'Accordo ha durata fino al completamento delle opere e può essere modificato o integrato, per concorde volontà delle parti, con la procedura prevista dall'Intesa Istituzionale di Programma, mediante approvazione del Comitato istituzionale di gestione. Alla scadenza dell'Accordo, il Comitato paritetico di attuazione, su segnalazione del soggetto responsabile dell'Accordo, è incaricato della risoluzione di eventuali incombenze derivanti dalla definizione dei rapporti pendenti e delle attività non ultimate.
3. Possono aderire al presente Accordo, successivamente alla stipula dello stesso e previo il consenso unanime dei soggetti sottoscrittori e l'approvazione del Comitato istituzionale di gestione, altri soggetti ricompresi tra quelli individuati dalla lettera b) del punto 1.3 della delibera CIPE 21 marzo 1997, la cui partecipazione sia necessaria per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dall'Accordo medesimo.

Roma, li _____

Ministero dell'economia e delle finanze

Direttore Generale del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale

Paolo Emilio Signorini

Regione Piemonte

Responsabile della Direzione Turismo Sport Parchi

Gaudenzio De Paoli
